



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

APPROVATO CON RIUNIONE DELIBERATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI  
DEL CONSIGLIO PV 41 DEL 13/12/2013

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

---

## **I N D I C E**

ART. 1	FINALITA' E BENEFICIARI
ART. 2	PATROCINIO
ART. 3	COLLABORAZIONE
ART. 4	CONTRIBUTO E AGEVOLAZIONE
ART. 5	PARTECIPAZIONE AD ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
ART. 6	MODALITA' DI RICHIESTA
ART. 7	PROCEDIMENTO
ART. 8	SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
ART. 9	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
ART. 10	INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI IMPRENDITORIALI
ART. 11	ESCLUSIONI E DEROGHE
ART. 11 BIS	PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I PICCOLI PROGETTI
ART. 12	ALBO PROVINCIALE DEI BENEFICIARI
ART. 13	NORME FINALI

## **ART.1 –**

### **Finalità e beneficiari**

1. La Provincia di Varese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico della provincia, a promuovere eventi sportivi, scientifici, culturali, sociali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.
2. Le norme del presente regolamento disciplinano, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione ed in conformità a quanto disposto nell'art.12 della legge 12 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, in seguito definiti soltanto "contributi" a sostegno delle iniziative e le attività di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento determina inoltre i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, del contributo finanziario, dell'agevolazione e la regolamentazione della collaborazione.
4. Per "patrocinio" si intende il sostegno ufficiale che l'Amministrazione Provinciale concede alle iniziative di cui al successivo art. 2, condividendone i fini, restando comunque al soggetto promotore la responsabilità nella realizzazione delle stesse.
5. Il "contributo finanziario" si riferisce all'erogazione di una somma di denaro. L'"agevolazione economica" consiste invece nella concessione di una prestazione di servizi ovvero nella concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione Provinciale.
6. Per "collaborazione" si intende la diretta partecipazione dell'Amministrazione Provinciale alle iniziative di cui al successivo art. 3 in quanto ritenute di particolare valore.
7. Il patrocinio, il contributo finanziario, le agevolazioni economiche possono essere richiesti da: enti pubblici, istituzioni scolastiche, soggetti privati di cui al titolo II del Libro I del Codice Civile (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, persone fisiche residenti, soggetti diversi) purché l'attività svolta risulti di particolare interesse per la popolazione residente, per la promozione sociale della cittadinanza, per la promozione dell'immagine della provincia.
8. Le attività per le quali si chiede il contributo o il patrocinio, devono svolgersi, di norma, all'interno del territorio provinciale. Possono essere richiesti contributi per attività che si svolgono al di fuori del territorio provinciale purché presentino un contenuto strettamente legato alla Provincia di Varese.

## **ART. 2**

### **Patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione della Provincia di Varese ad un'attività o ad un evento di cui sono condivisibili le finalità. Insieme al patrocinio possono essere erogati contributi e/o agevolazioni economiche, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La concessione del patrocinio non può comportare l'assunzione di alcun onere per la Provincia, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando ciò sia consentito da leggi o regolamenti.
3. La domanda di patrocinio, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve illustrare l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
4. La domanda di patrocinio è inviata al Presidente o all'Assessore competente, di norma, almeno un mese prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La concessione del patrocinio è disposta dal Presidente o dall'Assessore delegato, attraverso apposita lettera di patrocinio.
5. Il patrocinio viene concesso nel rispetto di uno o più dei seguenti criteri:
  - a) Grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con le aree di intervento prioritario dell'Ente;
  - b) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'Ente;
  - c) Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività;
  - d) Corrispondenza alla tradizione ed alla cultura della comunità provinciale.

### **ART. 3**

#### **Collaborazione**

1. La Provincia di Varese può collaborare con i soggetti di cui all'art. 1, all'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante prestigio per cui venga riconosciuto un rilevante interesse pubblico.
2. La proposta di collaborazione, presentata dal richiedente, dovrà contenere una precisa descrizione dell'iniziativa che si propone per il finanziamento ed il bilancio preventivo dettagliato dal quale risulti esplicitamente l'intervento proprio, quello dell'Ente e gli impegni di eventuali altri soggetti coinvolti.
3. La collaborazione si estrinseca nell'assunzione diretta di parte delle spese e/o nell'uso gratuito, comprensivo delle spese di gestione, di strutture, spazi e attrezzature di proprietà provinciale, anche in deroga alle disposizioni sui pagamenti dei servizi a domanda individuale.
4. E' ammessa la collaborazione per iniziative che prevedono entrate derivanti dal pagamento di biglietti d'ingresso, quote di iscrizione, sponsor, ecc. Gli introiti possono essere lasciati completamente al soggetto proponente. Quest'ultimo dovrà presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una relazione finale contenente il bilancio consuntivo distinto in voci di entrata ed uscita sottoscritta dal legale rappresentante.
5. I rapporti tra le parti potranno essere regolamentati e disciplinati in appositi atti.
6. La liquidazione dell'impegno di spesa assunto sarà effettuata a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale e dettagliata relazione sull'evento svolto, nei limiti indicati dal successivo articolo 7 e nell'ambito delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 8.

## **ART. 4**

### **Contributo e agevolazione**

1. Il contributo o l'agevolazione sono concessi sulla base della rilevanza e significatività delle attività o manifestazioni proposte in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dalla Provincia ed alla valenza dell'iniziativa o dell'evento e delle sue ricadute sul territorio e sull'immagine della Provincia, nonché alla corrispondenza alla tradizione ed alla cultura della comunità ed in considerazione del carattere di originalità ed innovazione del progetto presentato.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno finanziario sono stabilite considerando anche:
  - Sostegno al progetto di altri enti pubblici o privati;
  - Contributo richiesto rispetto al costo complessivo (capacità di auto-finanziamento).

Non sono ritenute ammissibili:

- Domande generiche non quantificate nell'importo e non coerenti con le finalità enunciate nel presente regolamento;
  - Domande che non indichino con chiarezza gli obiettivi ed i potenziali destinatari;
  - Domande afferenti a progetti che non presentino coerenza tra obiettivi e risorse complessivamente previste, anche in riferimento ad altre tipologie di entrate.
3. Nel caso in cui l'evento o l'attività richieda l'impiego di personale dipendente dell'amministrazione provinciale e l'utilizzo del personale sia stato autorizzato, è da ritenersi concessa un'agevolazione economica pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente responsabile del servizio cui il personale è assegnato.
  4. L'utilizzazione di beni di proprietà provinciale e la spedizione postale degli inviti a cura dell'Amministrazione Provinciale e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio sono considerate come agevolazioni economiche.
  5. La Provincia resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto fra enti destinatari dei contributi e terzi per forniture e prestazioni. La responsabilità del rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge in materia di manifestazioni pubbliche resta a carico dell'ente organizzatore dell'iniziativa.
  6. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi economici in base al presente regolamento.

## **ART. 5**

### **Partecipazione ad Enti, Fondazioni, Associazioni, Comitati**

1. Nei confronti degli Enti, fondazioni, associazioni, comitati e simili dei quali la Provincia è socia o partecipa direttamente alla gestione, l'Amministrazione Provinciale può collaborare e/o concedere oltre al versamento delle ordinarie quote associative, contributi per sostenere spese di gestione di iniziative e progetti ulteriori e/o speciali, in deroga ai criteri e alle modalità determinati con il presente

regolamento, tenuto conto comunque dei criteri di valutazione indicati al comma 1 dell'art. 4

## **ART. 6**

### **Modalità di richiesta**

1. I soggetti che intendono richiedere una collaborazione, un contributo e/o un'agevolazione devono inoltrare una istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. La domanda deve pervenire alla Provincia **entro il 31 marzo o entro il 30 giugno o entro il 31 ottobre di ogni anno**. Alla domanda devono essere allegati:
  - lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente, ove non già depositato in Provincia;
  - il preventivo analitico delle spese e dei mezzi previsti con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza;
  - una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale.
3. Il soggetto richiedente deve inoltre dichiarare:
  - l'assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici;
  - la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione;
  - che il richiedente o l'iniziativa proposta non sono riconducibili ad alcun partito politico.

## **ART. 7**

### **Procedimento**

1. Le istanze pervenute vengono assegnate, per il procedimento istruttorio, agli uffici competenti che vi provvedono entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo. Il presente termine del procedimento è fissato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 241/90.
2. Le istanze istruite sono riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle pervenute fuori termine.
3. La Giunta Provinciale adotta il provvedimento deliberativo di concessione dei contributi, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi. Nel caso il cui lo specifico intervento sia stato già previsto e quantificato nel P.E.G., il contributo potrà essere concesso direttamente mediante determinazione dirigenziale.
4. Per ogni attività o evento possono essere assegnati contributi e agevolazioni la cui entità non può superare l' 80% delle spese risultanti dall'analitico bilancio preventivo dell'attività e/o dell'iniziativa e dell'evento, che i beneficiari del contributo sono tenuti a presentare.

5. Nel caso in cui il soggetto assegnatario dichiari un bilancio consuntivo dell'iniziativa ammessa a contributo, agevolazione o collaborazione di importo inferiore di oltre il 10% rispetto al bilancio preventivo inizialmente presentato, in sede di liquidazione della compartecipazione concessa dalla Provincia verrà operata una proporzionale riduzione del contributo assegnato.
6. Nel caso in cui l'evento per il quale è stato richiesto il contributo finanziario non venga effettuato, il richiedente deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
7. La situazione di inadempimento eventualmente riscontrata, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

## **ART. 8**

### **Spese ammissibili e non ammissibili**

1. Per quanto riguarda il contributo per iniziative ed eventi sono ritenute ammissibili a contributo le sole spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili alle stesse.
2. Sono ritenute non ammissibili le spese non documentabili e quelle non specificatamente destinate alla realizzazione delle iniziative. Le spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati ( a titolo esemplificativo: locazioni, spese telefoniche e postali, utenze per acqua, luce, gas, fotocopie, forniture ordinarie di ufficio, cancelleria, consulenza) sono ritenute ammissibili solo se riguardino progetti a carattere continuativo e siano obiettivamente indispensabili per l'operatività del progetto. Sono fatti salvi gli obblighi di rendicontazione di cui al presente regolamento.
3. Nel rendiconto non possono essere inserite le voci di spesa relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

## **ART. 9**

### **Obblighi dei beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, della collaborazione, del contributo finanziario e/o delle agevolazioni economiche devono far risultare, in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa o dell'evento, che le attività sono realizzate con il patrocinio, in collaborazione ovvero con il contributo della Provincia, utilizzando il relativo stemma. Le modalità d'uso dello stemma devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Provinciale.
2. Il beneficiario deve utilizzare il contributo finanziario e l'agevolazione economica esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati concessi.
3. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e/o l'agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla conclusione dell'iniziativa, i soggetti che hanno richiesto i contributi e/o l'agevolazione devono presentare la seguente documentazione:
  - Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

- Rendiconto analitico della gestione, firmato dal legale rappresentante, con specifica delle entrate e delle uscite ed elencazione della documentazione fiscale/contabile sia delle spese che delle entrate;
  - Materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno della Provincia;
  - Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante che le fatture elencate non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati.
4. Il legale rappresentante attesta sotto la propria personale responsabilità la veridicità delle dichiarazioni contenute nella relazione. La mancata presentazione della rendicontazione comporta la non corresponsione del contributo assegnato ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.
  5. E' facoltà dell'Amministrazione verificare quanto dichiarato, acquisendo copia della documentazione giustificativa. I controlli saranno effettuati con particolare riguardo a quelle situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese, di inattendibilità, di indeterminazione, di lacunosità delle informazioni, nonché di imprecisioni o omissioni tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione. In ogni caso saranno effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande ammesse a contributo.
  6. La presentazione della documentazione integrativa deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata presentazione comporta la revoca del contributo concesso. Nell'ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese, la Giunta può disporre la revoca del contributo concesso, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'interesse provinciale e degli obblighi di legge.
  7. La liquidazione è disposta dal Dirigente competente sulla base di quanto presentato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

## **ART. 10**

### **Iniziative organizzate da soggetti imprenditoriali**

1. Nel caso in cui l'organizzazione dell'iniziativa/manifestazione rientri nell'esercizio di attività imprenditoriale del richiedente, il contributo economico della Provincia ha la finalità di sostenere le manifestazioni/iniziative che, in assenza del contributo stesso, non verrebbero organizzate a causa della prevedibile diseconomicità connessa in particolare all'insufficienza degli introiti. Per manifestazioni con potenziale vasto e sicuro richiamo di pubblico, il contributo potrà essere erogato se è condizione imprescindibile di effettuazione della manifestazione stessa che contribuisce alla valorizzazione e alla crescita socio-economico e turistica della comunità e dell'economia provinciale.

## **ART. 11**

### **Esclusioni e deroghe**

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, per iniziative non programmabili o legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza per la presentazione delle domande di collaborazione, contributo finanziario e/o agevolazione di cui al precedente art. 6.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 comma 2, può essere ammessa la presentazione della domanda di collaborazione, contributo finanziario e/o agevolazione economica oltre i termini, purché l'istanza pervenga alla Provincia trenta giorni prima della data fissata per l'inizio dell'evento o dell'iniziativa. L'istanza può essere esaminata solo dopo aver terminato l'istruttoria delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente art. 6.

## **ART. 11 BIS**

### **Procedura semplificata per i piccoli progetti**

1. Per le attività e i progetti promossi dal territorio di entità minimale, il cui contributo richiesto non superi l'importo di **€ 500,00**, ferme restando le valutazioni sulla valenza, la rilevanza e la significatività dell'iniziativa previste dal presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti procedure semplificate:
  - La richiesta di contributo dovrà descrivere sinteticamente l'iniziativa e indicare la previsione del costo complessivo della stessa;
  - La rendicontazione potrà essere prodotta in forma semplificata, con indicazione analitica delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, nelle forme di cui all'art. 38 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

## **ART. 12**

### **Albo Provinciale dei Beneficiari**

1. L'Amministrazione Provinciale pubblica annualmente sul proprio sito l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi e di agevolazioni.

## **ART. 13**

### **Norme finali**

2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.